

PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di: **RIVA DEL GARDA**

Progettista e coordinatore

ing. **Thomas Giovannini**

**RESPONSABILE AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO**

VARIANTE N. 16/2025

**PRG - Recepimento sentenza di
annullamento e conseguenti modifiche
cartografiche e normative**

Relazione illustrativa

data: **LUGLIO 2025**

- adozione della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 339 dd. 21.11.2002 del Consiglio comunale (B.U.R. 13.12.2002, n. 50/III)
- adeguamento n. 1 in forza di legge ai sensi del 4° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. (B.U.R. 31.12.2002, n. 54/I-II)
- definitiva adozione della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 365 dd. 11.2.2003 del Consiglio comunale
- adozione della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 366 dd. 12.2.2003 del Consiglio comunale (B.U.R. 21.2.2003, n. 8/III)
- rettifiche n. 1/2003 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 368 dd. 12.2.2003 del Consiglio comunale (B.U.R. 25.3.2003, n. 12/I-II)
- definitiva adozione della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 374 dd. 17.4.2003 del Consiglio comunale
- approvazione della G.P. della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 1302 dd. 30.5.2003 (B.U.R. 10.6.2003, n. 23/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 1431 dd. 20.6.2003 (B.U.R. 1.7.2003, n. 26/I-II)
- adeguamento n. 2 in forza di legge ai sensi del 4° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. (B.U.R. 2.3.2004, n. 9/I-II)
- adozione della variante n. 3 per l'adeguamento al PUP con deliberazione n. 125 dd. 11.10.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 22.10.2004, n. 42/III)
- rettifiche n. 2/2004 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 118 dd. 13.09.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 26.10.2004, n. 43/I-II)
- adozione della variante n. 4 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 136 dd. 15.11.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 26.11.2004, n. 47/III)
- definitiva adozione della variante n. 3 per l'adeguamento al PUP con deliberazione n. 146 dd. 2.12.2004 del Consiglio comunale
- adozione della variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare con deliberazione n. 158 dd. 29.12.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 7.1.2005, n. 1/III)
- definitiva adozione della variante n. 4 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 159 dd. 29.12.2004 del Consiglio comunale
- definitiva adozione della variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare con deliberazione n. 177 dd. 15.3.2005 del Consiglio comunale

- rettifiche n. 3/2005 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 190 dd. 22.3.2005 del Consiglio comunale (B.U.R. 5.7.2005, n. 27/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare con deliberazione n. 838 dd. 29.4.2005 (B.U.R. 10.5.2005, n. 19/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 3 per l'adeguamento al PUP con deliberazione n. 914 dd. 6.5.2005 (B.U.R. 17.5.2005, n. 20/I-II)
- adeguamento n. 3 in forza di legge ai sensi del 4° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. (B.U.R. 17.5.2005, n. 20/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 4 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 2068 dd. 30.9.2005 (B.U.R. 11.10.2005, n. 41/I-II)
- rettifiche n. 4/2005 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 46 dd. 28.10.2005 del Consiglio comunale (B.U.R. 13.12.2005, n. 50/I-II)
- rettifiche n. 5/2005 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 54 dd. 2.12.2005 del Consiglio comunale (B.U.R. 17.1.2006, n. 3/I-II)
- rettifica n. 6/2006 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 69 dd. 27.1.2006 del Consiglio comunale (B.U.R. 28.2.2006, n. 9/I-II)
- adozione della variante n. 6 per opere pubbliche con deliberazione n. 70 dd. 27.1.2006 del Consiglio comunale (B.U.R. 17.2.2006, n. 7/III)
- adeguamento n. 4 in forza di legge ai sensi del 4° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. (B.U.R. 8.8.2006, n. 32/I-II)
- definitiva adozione della variante n. 6 per opere pubbliche con deliberazione n. 109 dd. 29.9.2006 del Consiglio Comunale
- approvazione della G.P. della variante n. 6 per opere pubbliche con deliberazione n. 2349 dd. 10.11.2006 (B.U.R. 21.11.2006, n. 47/I-II)
- adozione della variante n. 7 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 158 dd. 13.4.2007 del Consiglio comunale (B.U.R. 27.4.2007, n. 17/III)
- definitiva adozione della variante n. 7 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 177 dd. 22.6.2007 del Consiglio comunale
- rettifica n. 7/2007 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 178 dd. 22.6.2007 del Consiglio comunale (B.U.R. 14.8.2007, n. 33/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 7 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 1775 dd. 24.08.2007 (B.U.R. 4.9.2007, n. 36/I-II)
- adozione della variante n. 8 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali relative alla disciplina degli alloggi destinati a residenza con deliberazione n. 198 dd. 26.10.2007 del Consiglio comunale (B.U.R. 9.11.2007, n. 45/III)
- definitiva adozione della variante n. 8 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali relative alla disciplina degli alloggi destinati a residenza con deliberazione n. 212 dd. 28.12.2007 del Consiglio comunale
- approvazione della G.P. della variante n. 8 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali relative alla disciplina degli alloggi destinati a residenza con deliberazione n. 847 dd. 4.4.2008 (B.U.R. 15.4.2008, n. 16/I-II)
- prima adozione della variante n. 9 di assestamento con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 20.3.2009 (B.U.R. 27.3.2009, n. 12/III)
- seconda adozione della variante n. 9 di assestamento con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 dd. 31.8.2009 (B.U.R. 4.9.2009, n. 35/III), parzialmente modificata con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 dd. 16.9.2009 (B.U.R. 18.9.2009, n. 37/III)
- terza adozione, definitiva, della variante n. 9 di assestamento con deliberazione del Commissario ad acta n. 4 dd. 19.11.2009
- approvazione della G.P. della variante n. 9 di assestamento con deliberazione n. 3148 dd. 22.12.2009 (B.U.R. 5.1.2010, n. 1/I-II)
- prima adozione della variante n. 10 di aggiornamento normativo con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 14.6.2012 (B.U.R. 15.6.2012, n. 24/III)
- definitiva adozione della variante n. 10 di aggiornamento normativo con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 dd. 13.8.2012
- approvazione della G.P. della variante n. 10 di aggiornamento normativo con deliberazione n. 1902 dd. 7.9.2012 (B.U.R. 18.9.2012, n. 38/I-II)
- rettifica n. 8/2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 34 della L.P. 1/2008 con deliberazione n. 235 dd. 21.10.2014 del Consiglio comunale (B.U.R. 11.11.2014, n. 45/I-II)
- prima adozione della variante n. 11 di aggiornamento normativo con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 1.9.2016
- seconda adozione, definitiva, della variante n. 11 di aggiornamento normativo con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 dd. 12.12.2016
- approvazione della G.P. della variante n. 11 di aggiornamento normativo con deliberazione n. 1254 dd. 4.8.2017 (B.U.R. 16.8.2017, n. 33/I-II)
- rettifica n. 9/2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 44 della L.P. 15/2015 e ss.mm. con deliberazione n. 113 dd. 10.8.2017 del Consiglio comunale (B.U.R. 5.9.2017, n. 36/I-II)
- rettifica n. 10/2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 44 della L.P. 15/2015 e ss.mm. con deliberazione n. 149 dd. 8.5.2018 del

Consiglio comunale (B.U.R. 21.6.2018, n. 25/I-II)

- prima adozione della variante n. 14 per opere pubbliche con deliberazione n. 165 dd. 8.11.2018 del Consiglio comunale
- approvazione della G.P. della variante n. 14 per opere pubbliche con deliberazione n. 102 dd. 1.2.2019 (B.U.R. 7.2.2019, n. 6/Sez. gen.)
- rettifica n. 11/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 44 della L.P. 15/2015 e ss.mm. con deliberazione n. 184 dd. 28.3.2019 del Consiglio comunale (B.U.R. 30.5.2019, n. 22/Sez. gen.)
- prima adozione della variante n. 12 di aggiornamento normativo con deliberazione n. 185 dd. 28.3.2019 del Consiglio comunale
- seconda adozione, definitiva, della variante n. 12 di aggiornamento normativo con deliberazione n. 202 dd. 5.8.2019 del Consiglio comunale
- approvazione della G.P. della variante n. 12 di aggiornamento normativo con deliberazione n. 1644 dd. 23.10.2020 (B.U.R. 29.10.2020, n. 44/Sez. Gen.)
- prima adozione della variante n. 15 per opere pubbliche e per l'adeguamento al piano stralcio degli insediamenti produttivi e della mobilità del PTC (Piano Territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro), con deliberazione n. 73 dd. 12.1.2022 del Consiglio comunale
- seconda adozione, definitiva, della variante n. 15 per opere pubbliche e per l'adeguamento al piano stralcio degli insediamenti produttivi e della mobilità del PTC (Piano Territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro), con deliberazione n. 91 dd. 10.5.2022 del Consiglio comunale
- approvazione della G.P. della variante n. 15 per opere pubbliche e per l'adeguamento al piano stralcio degli insediamenti produttivi e della mobilità del PTC (Piano Territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro), con deliberazione n. 1546 dd. 26.8.2022 (B.U.R. 1.9.2022, n. 35/Sez. Gen.)
- prima adozione della variante n. 13 bis di ripianificazione, con provvedimento del Commissario ad acta n. 1 dd. 9.9.2023
- seconda adozione, definitiva, della variante n. 13 bis di ripianificazione, con provvedimento del Commissario ad acta n. 1 dd. 19.6.2024
- approvazione della G.P. della variante n. 13 bis di ripianificazione con deliberazione n. 510 dd. 11.4.2025 (B.U.R. 24.4.2025 n. 17/Sez. Gen.)

Relazione

Con deliberazione di data 12 gennaio 2022 n. 73 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n. 15 al Piano regolatore generale di adeguamento al sovraordinato Piano Territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro - Piano Stralcio delle Aree Produttive del settore secondario (denominato PTC-PSAP), successivamente adottata in via definitiva con deliberazione consiliare di data 10 maggio 2022 n. 91 e approvata con modifiche con deliberazione della Giunta Provinciale di data 26 agosto 2022 n. 1546.

Relativamente alla previsione riguardante le pp. ff. 3921/5/6 e la p. ed. 2637 C.C. Riva, contenuta nella Variante in parola, dalla società Winter s.r.l. proprietaria di tali aree è stato presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con numero di registro 177/2022, per l'annullamento delle deliberazioni sopra richiamate limitatamente al mantenimento, su quel compendio, della destinazione "SERV" di cui al relativo art. 29 delle Norme tecniche di attuazione del PRG.

Il ricorso è stato accolto dal TRGA con sentenza n. 174/2023 annullando quindi i provvedimenti impugnati sulla zona d'interesse inserita in destinazione "SERV".

Sulla sentenza in esame (n. 174/2023), non è stato presentato appello al Consiglio di Stato, né da parte del Comune né da parte della Provincia, comportandone conseguentemente il passaggio in giudicato, a decorrere dal 9 gennaio 2024. Ciò significa in pratica che, con lo spirare dei termini per proporre appello con un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado del TRGA è diventata vincolante dove ha stabilito di eliminare dalle particelle oggetto del ricorso quanto connesso alla simbologia "SERV" imposta dall'art. 29 delle NTA del PRG, annullando così definitivamente la Variante n. 15 con effetti solo in parte qua, ossia con riferimento all'area contrassegnata dalle pp. ff. 3921/5/6 e dalla p. ed. 2637 C.C. Riva.

Con la presente delibera, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, lett. f), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm., si prende atto che il recepimento degli effetti della sentenza sopra richiamata, che l'Amministrazione comunale è tenuta a eseguire in sede urbanistica, avviene attraverso una variante al PRG rientrante nella procedura semplificata ex art. 39, comma 2, lett. c) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

Al fine di recepire i dettami della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 174/2023 relativa al ricorso RG N. 177/2022 che ha annullato parzialmente le previsioni al Piano Regolatore Generale introdotte con la Variante n. 15, la cartografia e la norma di PRG vengono coerentemente adeguate eliminando dalle stesse la destinazione "SERV" dalle pp. ff. 3921/5/6 e dalla p. ed. 2637 C.C. Riva.

Per quanto attiene alle verifiche ambientali preventive in caso di formazione degli atti da adottare si è dato corso ai seguenti approfondimenti in materia.

VERIFICA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ

L'art. 37 della L.P. 15 del 2015 prevede che nella formazione del PRG o sua variante, sia prevista la verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche sotto il profilo idrogeologico e quindi rispetto alla Carta di sintesi della pericolosità (CSP), funzionale a definire il tipo e il livello di approfondimento degli eventuali studi di compatibilità a corredo del documento di verifica delle interferenze delle trasformazioni urbanistiche oggetto di variante. La valutazione preventiva del rischio riguarda le possibili interferenze con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (CSP), relativamente al territorio comunale, in conformità alle disposizioni dell'art. 8.3 dell'Allegato C "Carta di sintesi della pericolosità", parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022. L'area assoggettata a variante ricade in area **P1** – con penalità trascurabile o assente e la modifica introdotta non è rilevante e non ha impatti rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Codice shp	CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ Classe di penalità	DESTINAZIONE PRG VIGENTE	DESTINAZIONE PRG (VARIANTE 16)
D105	P1	Art. 29 Area produttiva locale di espansione Norma particolare: SERV	Art. 29 Area produttiva locale di espansione

VERIFICA AREE GRAVATE DA USO CIVICO

La modifica in variante non interessa beni soggetti a vincolo di uso civico.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'art. 20 della L.P. 15/2015 prevede che le varianti ai Piani regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, a una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate in ottemperanza alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. La valutazione deve inoltre verificare la coerenza alle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati.

Con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. è stato modificato il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica, integrandolo in particolare con le Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

La "rendicontazione urbanistica" ovvero l'autovalutazione delle previsioni urbanistiche, da determinare secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. di cui al d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. si applica anche alle varianti degli strumenti di pianificazione, salvo che la procedura di verifica di cui all'art. 3 ne escluda l'obbligo.

La Variante 16 non riguarda siti e zone della Rete Natura 2000, non prevede la trasformazione di aree agricole di pregio o delle aree agricole di cui agli artt. 38 e 37 delle norme di attuazione del PUP, non riguarda opere o interventi i cui progetti siano sottoposti

a procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), né altera significativamente i carichi urbanistici esistenti.

Infine, si riscontra la sostanziale coerenza della Variante 16 rispetto alla pianificazione sovraordinata.

Si afferma, in sintesi, che la variante 16 al PRG del Comune di Riva del Garda non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico, ambientale e insediativo e che non vi sono i presupposti per avviare la procedura di rendicontazione urbanistica prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Seguono gli allegati comparativi di raffronto:

- norme modificate, di cui all'art. 29 del PRG limitatamente allo stralcio della destinazione "SERV";
- cartografie modificate, di cui all'elaborato n. 07 del PRG in scala 1:2000 limitatamente allo stralcio della destinazione "SERV";
- legenda modificata, limitatamente allo stralcio dalle zonizzazioni della destinazione "SERV".

NORME MODIFICATE di cui all'art. 29 del PRG, limitatamente alla destinazione "SERV"

Le modifiche hanno coinvolto l'art. 29 delle NTA dove sono stati previsti adeguamenti riportati in barrato, nelle parti eliminate (~~Testo eliminato~~).

TITOLO TERZO - IL SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE

Art. 29 -	Zone D1 e D2 - Produttivo (vedi proposta di Variante)
------------------	--

ART. 29 ZONE D1 e D2 - PRODUTTIVO

~~Testo eliminato~~

Destinazioni di zona:

Attività di tipo produttivo, industriale e/o artigianale, soggette alla disciplina di PUP (art. 33).

Destinazione specifica:

Edifici funzionali alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi e relativi accessori, nonché vendita di prodotti affini con i requisiti stabiliti dalle norme provinciali. Attività ed attrezzature di servizio alle imprese, comprese le foresterie con i requisiti stabiliti dal regolamento urbanistico edilizio-provinciale (R.U.E.). Deposito, magazzinaggio e vendita, se al dettaglio con riferimento alla tipologia di esercizi commerciali di vicinato, di materiali, di componenti e di macchinari (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere, ecc.), impiegati nell'industria delle costruzioni e circoscritti all'imprenditoria edile, secondo quanto previsto dagli indirizzi provinciali in materia.

- Fuori terra:
- * depositi;
- * magazzini;
- * attrezzature tecnologiche funzionali al ciclo produttivo;

- * foresterie;
- * spazi per esposizione (non più del 20% della S.u.n.);
- * uffici (non più del 20% della S.u.n.);
- * spazi ed attrezzature di servizio interno (mensa aziendale, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- * spazi (anche coperti) per sosta dei mezzi di trasporto merci e degli addetti;
- * attrezzature tecnologiche di zona;
- * spazi commerciali, purché compresi fra quelli consentiti dalla presente norma;
- * impianti fotovoltaici per la produzione di energia da cedere in rete;
- * sedi di autotrasporti.
- Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sviluppo di funzioni miste a carattere multifunzionale:
 - * produttive, logistiche o rientranti nel settore terziario, ricreativo e del tempo libero;
 - * attività complementari, max 25% della S.u.n.: per prestazioni di servizio alla persona di interesse pubblico generale, nonché esercizi pubblici e servizi alle aziende (anche aperti al pubblico);
 - * attività commerciali all'ingrosso;
 - * attività di commercializzazione all'ingrosso ed anche congiuntamente al dettaglio (limitatamente alla vendita delle categorie di prodotti previste dalle norme provinciali in materia per le quali è consentito l'esercizio congiunto dell'ingrosso e del dettaglio), su una superficie non superiore al 20% per ogni attività all'ingrosso insediata, con esclusione di supermercati e centri commerciali.

Interventi consentiti:

- nuove edificazioni;
- ampliamenti e completamenti;
- restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione;
- demolizioni con o senza ricostruzioni (in questo con sistemazione del sedime reso libero);
- adeguamento tecnologico e igienico/sanitario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- trasformazione di destinazione d'uso a favore di quelle di zona;
- aggiunta di costruzioni accessorie;
- accorpamento ad altro edificio, della S.u.n. derivante da demolizioni.

Per le modalità di attuazione delle norme di tutela paesaggistica si rimanda alla relativa disciplina così come definita all'art. 23 ter (ZONA g.).

Indici:

- D1 Produttivo:
 - * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 1.500 mq;
 - * Altezza massima = 12 ml. oppure = Altezza esistente; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
 - * R.c. max = 50% della superficie del lotto;
 - * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
 - * Parcheggi: vedi art. 8;
 - * Distanze: vedi art. 12.

- D2 Produttivo di espansione:

- * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 2.000 mq;
- * Altezza massima = 12 ml.; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
- * R.c. max = 60% della superficie del lotto;
- * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
- * Parcheggi: vedi art. 8;
- * Distanze: vedi art. 12.

Norme particolari:

~~Nell'ambito distinto da apposita simbologia (SERV) è previsto un comparto aziendale di supporto alla produzione, per logistica e servizi, secondo i seguenti indici:~~

- ~~* U.f. max = 1 mq/mq;~~
- ~~* R.c. max = 40% (esclusi elementi di copertura e collegamenti pedonali coperti);~~
- ~~* Altezza massima = ml. 18,00;~~
- ~~* S. filtrante minima = 30%, considerate anche le superfici pavimentate con materiali permeabili.~~

Altre norme particolari per zone produttive D1 e D2:

È ammesso negli eventuali spazi previsti per esposizione (max 20% della S.u.n.) solo il commercio delle merci risultanti dalla produzione dell'attività insediata nel rispetto delle norme provinciali e regolamenti comunali in materia commerciale; in tal caso alla quota di S.u.n. espressamente prevista per commercio deve corrispondere la quota di parcheggi privati ex art. 8 delle N.T.A. come previsto per tale destinazione.

Recinzioni: Altezza max m 2,00 con muri pieni realizzati con mattoni a vista, blocchi di cemento o in cemento gettato ad impronta di cassero, o intonacati. Non sono ammessi muri in pannelli prefabbricati.

All'interno del perimetro recintato devono essere ricavate adeguate aree di parcheggio per:

- parcheggi privati ex art. 8 N.T.A. nonché tettoie per il ricovero di moto e biciclette. Le tettoie sono computate ai fini della verifica del R.c.;
- mezzi pesanti in relazione alle necessità dell'attività produttiva, compresi nei parcheggi privati sopra indicati.

All'interno degli edifici ricadenti nelle zone D1 e D2, in stretta connessione funzionale alle necessità dell'attività produttiva e su un lotto minimo pari ad almeno 2000 mq, è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale di S.u.n. massima pari a 120 mq e volumetria massima di mc. 400; fermo restando che, all'interno delle aree produttive, per la realizzazione di unità abitative si applicano casi e condizioni stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale (R.U.E.).

Nelle zone D1 e D2 non sono calcolati ai fini del computo della S.u.n. i soppalchi con altezza minore di m 2,50.

Attività artigianali sparse:

Per le attività artigianali sparse già insediate alla data di 1ª adozione del P.R.G. ma non individuate in azzonamento come aree produttive (D1), sono consentiti i seguenti interventi:

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- demolizioni senza ricostruzioni (in questo caso con sistemazione del sedime reso libero);

- adeguamento tecnologico ed igienico/sanitario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;

aggiunta di costruzioni accessorie di servizio all'azienda (ammesse nell'area di pertinenza ricadente nell'ambito esterno del perimetro dell'edificio per una larghezza di 20,00 ml.), fino a raggiungere la superficie coperta max di 50 mq e l'altezza max di 3,50 ml.

Previsioni normative: raffronto tra pianificazione vigente e di Variante

<p align="center">Piano regolatore generale Norme tecniche di attuazione (vigenti)</p>	<p align="center">Piano regolatore generale Norme tecniche di attuazione (proposta di Variante) Testo eliminato</p>
<p>TITOLO III IL SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE</p>	
<p>ART. 29 ZONE D1 e D2 – PRODUTTIVO</p>	<p>ART. 29 ZONE D1 e D2 – PRODUTTIVO</p>
<p>Destinazioni di zona: Attività di tipo produttivo, industriale e/o artigianale, soggette alla disciplina di PUP (art. 33). Destinazione specifica: Edifici funzionali alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi e relativi accessori, nonché vendita di prodotti affini con i requisiti stabiliti dalle norme provinciali. Attività ed attrezzature di servizio alle imprese, comprese le foresterie con i requisiti stabiliti dal regolamento urbanistico edilizio-provinciale (R.U.E.). Deposito, magazzinaggio e vendita, se al dettaglio con riferimento alla tipologia di esercizi commerciali di vicinato, di materiali, di componenti e di macchinari (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere, ecc.), impiegati nell'industria delle costruzioni e circoscritti all'imprenditoria edile, secondo quanto previsto dagli indirizzi provinciali in materia. - Fuori terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> * * depositi; * * magazzini; * * attrezzature tecnologiche funzionali al ciclo produttivo; * * foresterie; * * spazi per esposizione (non più del 20% della S.u.n.); * * uffici (non più del 20% della S.u.n.); * * spazi ed attrezzature di servizio interno (mensa 	<p>Destinazioni di zona: Attività di tipo produttivo, industriale e/o artigianale, soggette alla disciplina di PUP (art. 33). Destinazione specifica: Edifici funzionali alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi e relativi accessori, nonché vendita di prodotti affini con i requisiti stabiliti dalle norme provinciali. Attività ed attrezzature di servizio alle imprese, comprese le foresterie con i requisiti stabiliti dal regolamento urbanistico edilizio-provinciale (R.U.E.). Deposito, magazzinaggio e vendita, se al dettaglio con riferimento alla tipologia di esercizi commerciali di vicinato, di materiali, di componenti e di macchinari (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere, ecc.), impiegati nell'industria delle costruzioni e circoscritti all'imprenditoria edile, secondo quanto previsto dagli indirizzi provinciali in materia. - Fuori terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> * * depositi; * * magazzini; * * attrezzature tecnologiche funzionali al ciclo produttivo; * * foresterie; * * spazi per esposizione (non più del 20% della S.u.n.); * * uffici (non più del 20% della S.u.n.); * * spazi ed attrezzature di servizio interno (mensa

<p>aziendale, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> * * spazi (anche coperti) per sosta dei mezzi di trasporto merci e degli addetti; * * attrezzature tecnologiche di zona; * * spazi commerciali, purché compresi fra quelli consentiti dalla presente norma; * * impianti fotovoltaici per la produzione di energia da cedere in rete; * * sedi di autotrasporti. <p>- Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sviluppo di funzioni miste a carattere multifunzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> * produttive, logistiche o rientranti nel settore terziario, ricreativo e del tempo libero; * attività complementari, max 25% della S.u.n.: per prestazioni di servizio alla persona di interesse pubblico generale, nonché esercizi pubblici e servizi alle aziende (anche aperti al pubblico); * attività commerciali all'ingrosso; * attività di commercializzazione all'ingrosso ed anche congiuntamente al dettaglio (limitatamente alla vendita delle categorie di prodotti previste dalle norme provinciali in materia per le quali è consentito l'esercizio congiunto dell'ingrosso e del dettaglio), su una superficie non superiore al 20% per ogni attività all'ingrosso insediata, con esclusione di supermercati e centri commerciali. <p>Interventi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuove edificazioni; • ampliamenti e completamenti; • restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione; • demolizioni con o senza ricostruzioni (in questo con sistemazione del sedime reso libero); • adeguamento tecnologico e igienico/sanitario; • manutenzione ordinaria e straordinaria; • trasformazione di destinazione d'uso a favore di quelle di zona; • aggiunta di costruzioni accessorie; • accorpamento ad altro edificio, della S.u.n. derivante da demolizioni. <p>Per le modalità di attuazione delle norme di tutela paesaggistica si rimanda alla relativa disciplina così come definita all'art. 23 ter (ZONA g.).</p>	<p>aziendale, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> * * spazi (anche coperti) per sosta dei mezzi di trasporto merci e degli addetti; * * attrezzature tecnologiche di zona; * * spazi commerciali, purché compresi fra quelli consentiti dalla presente norma; * * impianti fotovoltaici per la produzione di energia da cedere in rete; * * sedi di autotrasporti. <p>- Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sviluppo di funzioni miste a carattere multifunzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> * produttive, logistiche o rientranti nel settore terziario, ricreativo e del tempo libero; * attività complementari, max 25% della S.u.n.: per prestazioni di servizio alla persona di interesse pubblico generale, nonché esercizi pubblici e servizi alle aziende (anche aperti al pubblico); * attività commerciali all'ingrosso; * attività di commercializzazione all'ingrosso ed anche congiuntamente al dettaglio (limitatamente alla vendita delle categorie di prodotti previste dalle norme provinciali in materia per le quali è consentito l'esercizio congiunto dell'ingrosso e del dettaglio), su una superficie non superiore al 20% per ogni attività all'ingrosso insediata, con esclusione di supermercati e centri commerciali. <p>Interventi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuove edificazioni; • ampliamenti e completamenti; • restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione; • demolizioni con o senza ricostruzioni (in questo con sistemazione del sedime reso libero); • adeguamento tecnologico e igienico/sanitario; • manutenzione ordinaria e straordinaria; • trasformazione di destinazione d'uso a favore di quelle di zona; • aggiunta di costruzioni accessorie; • accorpamento ad altro edificio, della S.u.n. derivante da demolizioni. <p>Per le modalità di attuazione delle norme di tutela paesaggistica si rimanda alla relativa disciplina così come definita all'art. 23 ter (ZONA g.).</p>
---	---

Indici:

- D1 Produttivo:
 - * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 1.500 mq;
 - * Altezza massima = 12 ml. oppure = Altezza esistente; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
 - * R.c. max = 50% della superficie del lotto;
 - * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
 - * Parcheggi: vedi art. 8;
 - * Distanze: vedi art. 12.

- D2 Produttivo di espansione:

- * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 2.000 mq;
- * Altezza massima = 12 ml.; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
- * R.c. max = 60% della superficie del lotto;
- * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
- * Parcheggi: vedi art. 8;
- * Distanze: vedi art. 12.

Norme particolari:

Nell'ambito distinto da apposita simbologia (SERV) è previsto un comparto aziendale di supporto alla produzione, per logistica e servizi, secondo i seguenti indici:

- * U.f. max = 1 mq/mq;
- * R.c. max = 40% (esclusi elementi di copertura e collegamenti pedonali coperti);
- * Altezza massima = ml. 18,00;
- * S. filtrante minima = 30%, considerate anche le superfici pavimentate con materiali permeabili.

Altre norme particolari per zone produttive D1 e D2:

È ammesso negli eventuali spazi previsti per esposizione (max 20% della S.u.n.) solo il commercio

Indici:

- D1 Produttivo:
 - * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 1.500 mq;
 - * Altezza massima = 12 ml. oppure = Altezza esistente; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
 - * R.c. max = 50% della superficie del lotto;
 - * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
 - * Parcheggi: vedi art. 8;
 - * Distanze: vedi art. 12.

- D2 Produttivo di espansione:

- * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 2.000 mq;
- * Altezza massima = 12 ml.; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
- * R.c. max = 60% della superficie del lotto;
- * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
- * Parcheggi: vedi art. 8;
- * Distanze: vedi art. 12.

Norme particolari:

~~Nell'ambito distinto da apposita simbologia (SERV) è previsto un comparto aziendale di supporto alla produzione, per logistica e servizi, secondo i seguenti indici:~~

- ~~* U.f. max = 1 mq/mq;~~
- ~~* R.c. max = 40% (esclusi elementi di copertura e collegamenti pedonali coperti);~~
- ~~* Altezza massima = ml. 18,00;~~
- ~~* S. filtrante minima = 30%, considerate anche le superfici pavimentate con materiali permeabili.~~

Altre norme particolari per zone produttive D1 e D2:

È ammesso negli eventuali spazi previsti per esposizione (max 20% della S.u.n.) solo il commercio

delle merci risultanti dalla produzione dell'attività insediata nel rispetto delle norme provinciali e regolamenti comunali in materia commerciale; in tal caso alla quota di S.u.n. espressamente prevista per commercio deve corrispondere la quota di parcheggi privati ex art. 8 delle N.T.A. come previsto per tale destinazione.

Recinzioni: Altezza max m 2,00 con muri pieni realizzati con mattoni a vista, blocchi di cemento o in cemento gettato ad impronta di cassero, o intonacati. Non sono ammessi muri in pannelli prefabbricati.

All'interno del perimetro recintato devono essere ricavate adeguate aree di parcheggio per:

- parcheggi privati ex art. 8 N.T.A. nonché tettoie per il ricovero di moto e biciclette. Le tettoie sono computate ai fini della verifica del R.c.;
- mezzi pesanti in relazione alle necessità dell'attività produttiva, compresi nei parcheggi privati sopra indicati.

All'interno degli edifici ricadenti nelle zone D1 e D2, in stretta connessione funzionale alle necessità dell'attività produttiva e su un lotto minimo pari ad almeno 2000 mq, è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale di S.u.n. massima pari a 120 mq e volumetria massima di mc. 400; fermo restando che, all'interno delle aree produttive, per la realizzazione di unità abitative si applicano casi e condizioni stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale (R.U.E.).

Nelle zone D1 e D2 non sono calcolati ai fini del computo della S.u.n. i soppalchi con altezza minore di m 2,50.

Attività artigianali sparse:

Per le attività artigianali sparse già insediate alla data di 1ª adozione del P.R.G. ma non individuate in azzonamento come aree produttive (D1), sono consentiti i seguenti interventi:

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- demolizioni senza ricostruzioni (in questo caso con sistemazione del sedime reso libero);
- adeguamento tecnologico ed igienico/sanitario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;

aggiunta di costruzioni accessorie di servizio all'azienda (ammesse nell'area di pertinenza ricadente

delle merci risultanti dalla produzione dell'attività insediata nel rispetto delle norme provinciali e regolamenti comunali in materia commerciale; in tal caso alla quota di S.u.n. espressamente prevista per commercio deve corrispondere la quota di parcheggi privati ex art. 8 delle N.T.A. come previsto per tale destinazione.

Recinzioni: Altezza max m 2,00 con muri pieni realizzati con mattoni a vista, blocchi di cemento o in cemento gettato ad impronta di cassero, o intonacati. Non sono ammessi muri in pannelli prefabbricati.

All'interno del perimetro recintato devono essere ricavate adeguate aree di parcheggio per:

- parcheggi privati ex art. 8 N.T.A. nonché tettoie per il ricovero di moto e biciclette. Le tettoie sono computate ai fini della verifica del R.c.;
- mezzi pesanti in relazione alle necessità dell'attività produttiva, compresi nei parcheggi privati sopra indicati.

All'interno degli edifici ricadenti nelle zone D1 e D2, in stretta connessione funzionale alle necessità dell'attività produttiva e su un lotto minimo pari ad almeno 2000 mq, è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale di S.u.n. massima pari a 120 mq e volumetria massima di mc. 400; fermo restando che, all'interno delle aree produttive, per la realizzazione di unità abitative si applicano casi e condizioni stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale (R.U.E.).

Nelle zone D1 e D2 non sono calcolati ai fini del computo della S.u.n. i soppalchi con altezza minore di m 2,50.

Attività artigianali sparse:

Per le attività artigianali sparse già insediate alla data di 1ª adozione del P.R.G. ma non individuate in azzonamento come aree produttive (D1), sono consentiti i seguenti interventi:

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- demolizioni senza ricostruzioni (in questo caso con sistemazione del sedime reso libero);
- adeguamento tecnologico ed igienico/sanitario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;

aggiunta di costruzioni accessorie di servizio all'azienda (ammesse nell'area di pertinenza ricadente

nell'ambito esterno del perimetro dell'edificio per una larghezza di 20,00 ml.), fino a raggiungere la superficie coperta max di 50 mq e l'altezza max di 3,50 ml.	nell'ambito esterno del perimetro dell'edificio per una larghezza di 20,00 ml.), fino a raggiungere la superficie coperta max di 50 mq e l'altezza max di 3,50 ml.
--	--

Previsioni normative: testo finale coordinato

ART. 29
ZONE D1 e D2 - PRODUTTIVO

Destinazioni di zona:

Attività di tipo produttivo, industriale e/o artigianale, soggette alla disciplina di PUP (art. 33).

Destinazione specifica:

Edifici funzionali alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi e relativi accessori, nonché vendita di prodotti affini con i requisiti stabiliti dalle norme provinciali. Attività ed attrezzature di servizio alle imprese, comprese le foresterie con i requisiti stabiliti dal regolamento urbanistico edilizio-provinciale (R.U.E.). Deposito, magazzinaggio e vendita, se al dettaglio con riferimento alla tipologia di esercizi commerciali di vicinato, di materiali, di componenti e di macchinari (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere, ecc.), impiegati nell'industria delle costruzioni e circoscritti all'imprenditoria edile, secondo quanto previsto dagli indirizzi provinciali in materia.

- Fuori terra:
 - * depositi;
 - * magazzini;
 - * attrezzature tecnologiche funzionali al ciclo produttivo;
 - * foresterie;
 - * spazi per esposizione (non più del 20% della S.u.n.);
 - * uffici (non più del 20% della S.u.n.);
 - * spazi ed attrezzature di servizio interno (mensa aziendale, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
 - * spazi (anche coperti) per sosta dei mezzi di trasporto merci e degli addetti;
 - * attrezzature tecnologiche di zona;
 - * spazi commerciali, purché compresi fra quelli consentiti dalla presente norma;
 - * impianti fotovoltaici per la produzione di energia da cedere in rete;
 - * sedi di autotrasporti.
- Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sviluppo di funzioni miste a carattere multifunzionale:
 - * produttive, logistiche o rientranti nel settore terziario, ricreativo e del tempo libero;
 - * attività complementari, max 25% della S.u.n.: per prestazioni di servizio alla persona di interesse pubblico generale, nonché esercizi pubblici e servizi alle aziende (anche aperti al pubblico);
 - * attività commerciali all'ingrosso;
 - * attività di commercializzazione all'ingrosso ed anche congiuntamente al dettaglio (limitatamente alla vendita delle categorie di prodotti previste dalle norme provinciali in materia)

per le quali è consentito l'esercizio congiunto dell'ingrosso e del dettaglio), su una superficie non superiore al 20% per ogni attività all'ingrosso insediata, con esclusione di supermercati e centri commerciali.

Interventi consentiti:

- nuove edificazioni;
- ampliamenti e completamenti;
- restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione;
- demolizioni con o senza ricostruzioni (in questo con sistemazione del sedime reso libero);
- adeguamento tecnologico e igienico/sanitario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- trasformazione di destinazione d'uso a favore di quelle di zona;
- aggiunta di costruzioni accessorie;
- accorpamento ad altro edificio, della S.u.n. derivante da demolizioni.

Per le modalità di attuazione delle norme di tutela paesaggistica si rimanda alla relativa disciplina così come definita all'art. 23 ter (ZONA g.).

Indici:

● D1 Produttivo:

- * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 1.500 mq;
- * Altezza massima = 12 ml. oppure = Altezza esistente; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
- * R.c. max = 50% della superficie del lotto;
- * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
- * Parcheggio: vedi art. 8;
- * Distanze: vedi art. 12.

● D2 Produttivo di espansione:

- * per nuove edificazioni, lotto minimo pari ad almeno 2.000 mq;
- * Altezza massima = 12 ml.; altezze maggiori sono ammesse solo per volumi tecnici ed impianti non diversamente edificabili;
- * R.c. max = 60% della superficie del lotto;
- * S. filtrante minima = 10%, con quota di alberature obbligatorie (1 albero di h minima mt. 3 ogni 100 mq), ove possibile, innanzitutto lungo il perimetro del lotto (salvo accessi);
- * Parcheggio: vedi art. 8;
- * Distanze: vedi art. 12.

Altre norme particolari per zone produttive D1 e D2:

È ammesso negli eventuali spazi previsti per esposizione (max 20% della S.u.n.) solo il commercio delle merci risultanti dalla produzione dell'attività insediata nel rispetto delle norme provinciali e regolamenti comunali in materia commerciale; in tal caso alla quota di S.u.n. espressamente prevista per commercio deve corrispondere la quota di parcheggi privati ex art. 8 delle N.T.A. come previsto per tale destinazione.

Recinzioni: Altezza max m 2,00 con muri pieni realizzati con mattoni a vista, blocchi di cemento o in cemento gettato ad impronta di cassero, o intonacati. Non sono ammessi muri in pannelli prefabbricati.

All'interno del perimetro recintato devono essere ricavate adeguate aree di parcheggio per:

- parcheggi privati ex art. 8 N.T.A. nonché tettoie per il ricovero di moto e biciclette. Le tettoie sono computate ai fini della verifica del R.c.;
- mezzi pesanti in relazione alle necessità dell'attività produttiva, compresi nei parcheggi privati sopra indicati.

All'interno degli edifici ricadenti nelle zone D1 e D2, in stretta connessione funzionale alle necessità dell'attività produttiva e su un lotto minimo pari ad almeno 2000 mq, è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale di S.u.n. massima pari a 120 mq e volumetria massima di mc. 400; fermo restando che, all'interno delle aree produttive, per la realizzazione di unità abitative si applicano casi e condizioni stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale (R.U.E.).

Nelle zone D1 e D2 non sono calcolati ai fini del computo della S.u.n. i soppalchi con altezza minore di m 2,50.

Attività artigianali sparse:


Per le attività artigianali sparse già insediate alla data di 1ª adozione del P.RG. ma non individuate in azzonamento come aree produttive (D1), sono consentiti i seguenti interventi:

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- demolizioni senza ricostruzioni (in questo caso con sistemazione del sedime reso libero);
- adeguamento tecnologico ed igienico/sanitario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;


aggiunta di costruzioni accessorie di servizio all'azienda (ammesse nell'area di pertinenza ricadente nell'ambito esterno del perimetro dell'edificio per una larghezza di 20,00 ml.), fino a raggiungere la superficie coperta max di 50 mq e l'altezza max di 3,50 ml.

CARTOGRAFIE MODIFICATE: raffronto tra pianificazione vigente e di Variante di cui all'elaborato n. 07 del PRG in scala 1:2000, limitatamente alla destinazione "SERV"

PRG VIGENTE




**PRG VARIANTE 16
adozione preliminare**



LEGENDA MODIFICATA: raffronto tra pianificazione vigente e di Variante di cui all'elaborato n. 00 del PRG in scala 1:2000, limitatamente alla destinazione "SERV"

Tematismo stralciato

D105
art.29



Centro a servizio della produzione

D101 art.29		ZONA D1 PRODUTTIVO ESISTENTE - - DI COMPLETAMENTO PROVINCIALE	D104 art.29		ZONA D1 PRODUTTIVO ESISTENTE - - DI COMPLETAMENTO LOCALE
D102 art.29		ZONA D2 PRODUTTIVO DI ESPANSIONE PROVINCIALE	D105 art.29		ZONA D2 PRODUTTIVO DI ESPANSIONE LOCALE
D105 art.29		Centro a servizio della produzione <i>STRALCIATO DALLA LEGENDA</i>	D201 art.27		ZONA H/C RICETTIVA DI ESPANSIONE
D201 art.27		ZONA H/B RICETTIVA	D214 art.37		AREA PER SOSTA CAMPER
D214 art.37		AREA PER SOSTA CAMPER	D121 art.31		ZONA D4 LAVORAZIONE - COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI-FORESTALI-ZOOTECNICI
D121 art.30		ZONA D3 COMMERCIALE - TERZIARIO			